



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 09/02/2021

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto il rimborso di un Buono Fruttifero contraddistinto dalla serie Q del valore nominale di Lire 2.000.000 emesso il 30/03/1990, successivamente all'entrata in vigore del DM 13/06/1986.

In particolare la ricorrente insoddisfatto dell'interlocuzione avvenuta nella fase prodromica al ricorso - si rivolge all'Arbitro al quale chiede di ingiungere all'intermediario l'esatta liquidazione del Buono Fruttifero.

L'intermediario costituitosi si oppone alle pretese della parte ricorrente eccependo che la carenza documentale non consente di predisporre puntuali difese e ne chiede pertanto il rigetto.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne le condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale appartenenti alla serie "Q", emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

Il buono postale fruttifero sottoscritto dalla ricorrente è datato 30/03/1990, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; appartiene alla tipologia di buoni stampati sui moduli cartacei della "serie Q".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questo Arbitro evidenzia che la ricorrente non ha assolto l'onere della prova sulla stessa incombente in quanto non ha allegato il retro del Buono Fruttifero. Pertanto sebbene il buono risulti apparentemente emesso su modulistica della serie di Q, la mancanza di copia del retro non consente l'effettivo riscontro dei rendimenti riportati sul titolo.

Come da orientamento di questo Collegio con decisione n. 18016/2020 si evidenzia che: "Questo Arbitro ha già avuto modo di rilevare che le richieste attinenti a buoni in relazione a cui il ricorrente non fornisce la prova del fatto costitutivo, ovvero più che avanzare una precisa domanda, proponga una diversità di soluzioni ovvero manifesti un'esigenza conoscitiva, devono ritenersi consulenziali. È del resto consolidato orientamento dell'Arbitro che è inammissibile un'istanza esplorativa volta a sollecitare il Collegio allo svolgimento di una funzione di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati, non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (ex multis cfr. ABF Napoli, nn. 5241/2018 e 9161/2017).

Pertanto, in considerazione del tenore delle contestazioni, della domanda e della mancata prova del fatto a fondamento della propria pretesa con riguardo al titolo oggetto di contestazione, cui la ricorrente era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., la domanda deve ritenersi irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO